



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Rifiuti

e p.c.

ALIA Servizi Ambientali S.p.a.

ARPAT – Dip. del Circondario Empolese

**OGGETTO:** Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis; Legge regionale 10/2010, articolo 58. Richiesta di parere in merito alle modifiche al quadro emissivo impianto recupero energetico biogas, presso il Polo di Casa Sartori nel Comune di Montespertoli (FI), gestito da ALIA Servizi Ambientali S.p.a. Nota di risposta.

Con riferimento alla nota pervenuta il 10/11/2023 (prot. n. 0512695), recante richiesta parere in merito alle modifiche previste al polo impiantistico di Alia Spa di Casa Sartori, si comunica quanto segue.

Il polo di Casa Sartori:

- è una attività esistente ed in esercizio di trattamento rifiuti;
- nel 2007, la società Publiambiente Spa ha acquisito dal Circondario Empolese Valdelsa pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto per il completamento delle volumetrie disponibili, messa in sicurezza, recupero ambientale e paesaggistico della discarica RSU di Casa Sartori, ubicata nel Comune di Montespertoli, ai sensi della allora vigente L.R. 79/1998 (Delibera n. 2 del 22.1.2007 del Circondario Empolese Valdelsa). Successivamente ALIA Servizi Ambientali S.p.A. è subentrata in tutto il patrimonio delle società incorporate, tra cui la suddetta Publiambiente Spa;
- con Decreto regionale n. 6775 del 29/07/2016 sono state escluse dalla procedura di VIA le modifiche impiantistiche proposte all'impianto chimico-fisico di trattamento rifiuti liquidi;
- con Decreto regionale n. 4206 del 22/03/2019 è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto di introduzione di una fase di digestione anaerobica nell'impianto esistente di compostaggio dei rifiuti organici e biodegradabili;
- con Decreto n.17031 del 23/10/2020 è stata rilasciata l'AIA, a seguito di procedimento di riesame con valenza di rinnovo, per il polo impiantistico in oggetto;
- il polo impiantistico di Montespertoli è costituito da un insieme di unità operative:
  - o discarica per lo smaltimento di rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi (operazione D1), in post-gestione.
  - o impianto di trattamento meccanico e biologico di rifiuti;
  - o stazione ecologica per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali sia pericolosi che non, aperta a utenze sia domestiche che non;
  - o impianto per il recupero energetico del gas prodotto dalla discarica;
  - o impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare sulle coperture dell'impianto;
  - o impianto di depurazione del percolato prodotto dalla discarica stessa;
  - o digestore anaerobico, posto a monte dell'impianto di compostaggio.



La richiesta di parere un esame riguarda una prescrizione contenuta nell'autorizzazione AIA di cui al Decreto 17031/2020, con riferimento al sistema di cogenerazione attivo per il recupero energetico del biogas.

Il sistema di cogenerazione è costituito da due motori a combustione interna con potenza di 625 kW ciascuno; il Decreto AIA 17031/2020 lo inquadra come medio impianto di combustione esistente, alimentato a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse, ai sensi del punto 1.3, Parte seconda, dell'Allegato 2 del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA).

Al comparto di cogenerazione sono associate le emissioni E5 e E6, costituite da torce di emergenza, e l'emissione E3, per la quale il quadro emissivo autorizzato è quello previsto dal DM 5.2.91998 con le seguenti modifiche:

- la concentrazione del parametro polveri è stata ridotta a  $5 \text{ mg/Nm}^3$ , sulla base delle pertinenti *BAT conclusion*;
- per il parametro ossidi di zolfo, il valore è allineato al Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA);
- i valori limite di tutti parametri sono normalizzati ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume:  $500 \text{ mg/Nm}^3$  per il CO e  $450 \text{ mg/Nm}^3$  per gli ossidi di azoto (3% O<sub>2</sub>).

La prescrizione AIA prevede che, dopo un anno di esercizio, il proponente avrebbe dovuto valutare la possibilità di abbassare i limiti delle concentrazioni di CO e di NO<sub>x</sub> a quanto stabilito dal PRQA per i medi impianti di combustione, ovvero  $100 \text{ mg/Nm}^3$  per il CO e  $250 \text{ mg/Nm}^3$  per gli ossidi di azoto (3% O<sub>2</sub>).

Il proponente, nel 2021, ha trasmesso al settore regionale autorizzante una relazione tecnica afferente la possibilità di installare, a valle del termoreattore, una sezione per la riduzione selettiva degli ossidi di azoto denominata SCR (Selective Catalytic Reduction) contenente anche catalizzatori specifici, a base di metalli nobili, per l'ossidazione del monossido di carbonio. Ritiene che tale soluzione porterebbe un aggravio ambientale ed economico a causa di:

- un aumento del consumo di materie prime e di energia;
- un aumento dei fermi impianto;
- un impaccamento del catalizzatore e di problemi meccanici al motore;
- un aumento dei costi economici di gestione.

Ritiene non perseguibile tale soluzione.

Successivamente ha trasmesso al Settore regionale autorizzante ulteriore nota relativa alle modalità di adeguamento dell'impianto combustione biogas ai valori limite previsti dal PRQA.

Nella documentazione presentata, il proponente ritiene che, a seguito di una puntuale verifica del PRQA, il corretto inquadramento per il sistema di cogenerazione non sia il punto 1.3, Parte seconda dell'All. 2 del Piano, ma il punto 3, Parte seconda dell'All. 2, specifico per i motori a combustione interna. Allega la descrizione tecnica del costruttore dei due motori installati, da cui si evince che si tratti di motori fissi a combustione interna, così come definito dal suddetto punto 3, Parte seconda dell'All. 2 del PRQA, i cui limiti di emissione sono in particolare  $240 \text{ mg/Nm}^3$  per il CO e  $170 \text{ mg/Nm}^3$  per gli ossidi di azoto (15% O<sub>2</sub>)

Effettua il confronto tra i valori riportati nel PRQA punto 3, Parte seconda dell'All. 2 con quelli di cui al DM 5.2.1998 standardizzati al 5% di ossigeno:



Parametro	Limite PRQA normalizzazione al 15% O <sub>2</sub>	Limite PRQA normalizzazione al 5% O <sub>2</sub>	Limiti DM 05/02/98	Δ
Monossido di carbonio mg/Nm <sup>3</sup>	240	640	500	140
Ossidi di azoto mg/Nm <sup>3</sup>	170	453	450	3
Ossidi di zolfo mg/Nm <sup>3</sup>	60	160	n.d.	----

Evidenza che i valori limite previsti dal PRQA per i motori fissi a combustione interna, standardizzati al 5% di ossigeno, risultano superiori a quelli del DM 05/02/1998; chiede la modifica dei limiti da adottare per l'emissione E3 come riportati nella tabella successiva, conformi a quanto previsto dal DM 02/05/98 (tenore di ossigeno del 5%), fatta eccezione per:

- polveri, per cui si mantiene il valore di 5 mg/Nm<sup>3</sup>, previsto dalle BAT conclusioni;
- SO<sub>x</sub>, parametro non previsto dal DM 05.02.1998, per cui si prevede una concentrazione di 160 mg/Nm<sup>3</sup>, corrispondente a quella prevista al punto 3, parte seconda dell'all. 2 del PRQA, standardizzata ad un tenore di ossigeno del 5%.

Parametro	Limite mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	500
Ossidi di azoto	450
Ossidi di zolfo	160
Polveri	5
TOC	150
Composti inorganici del Cloro	10
Composti inorganici del Fluoro	2

Secondo il Proponente, il corretto inquadramento del sistema cogenerazione ai sensi del PRQA - punto 3, Parte seconda dell'All. 2 – permetterebbe di rispettare i limiti previsti senza la necessità di introdurre un ulteriore dispositivo di trattamento.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r.22/2015;

dato atto che gli impianti di combustione del biogas presenti nel polo impiantistico di Montespertoli, di per sé, non rientrano nel campo di applicazione della normativa VIA;



ritenuto che la modifica di prescrizioni impartite nell'atto di AIA non rientri nella definizione di modifiche ai fini VIA, di cui all'art.5 del d.lgs.152/2006;

modifiche al quadro emissivo in adeguamento ai valori limite previsti dal PRQA, non sono sostanziali ai fini VIA, ai sensi dell'art.11 del regolamento dpr 19R/2017.

Sono fatte salve le valutazioni tecniche di merito che svolgerà ARPAT in sede di procedimento di modifica AIA.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato: Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail [pietro.carnevali@regione.toscana.it](mailto:pietro.carnevali@regione.toscana.it).

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiadini*

LG/PC

#### **Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".**

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;



- 
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.